

**ECCO LE CERTIFICAZIONI UNICHE RELATIVE AI  
REDDITI DI LAVORO AUTONOMO CHE DEVONO  
ESSERE TRASMESSE ENTRO IL TERMINE DEL 9  
MARZO 2015**

di Mario Agostinelli

Il comunicato stampa del 12 febbraio 2015 dell’Agenzia delle Entrate, nello slancio espressivo di un maggior buon senso e spirito di corretta collaborazione, ha attuato il principio della non irrogabilità di sanzioni per la commissione di violazioni meramente formali, identificate come quelle non incidenti sulla determinazione delle imposte, non incidenti sull’attività di controllo e verifica e non incidenti sulle ulteriori attività dell’amministrazione finanziaria come quelle, introdotte dal D.Lgs. 175/2014, in materia di predisposizione della dichiarazione precompilata.

Come noto, gli artt. da 1 a 9 del D.Lgs. 175/2014 disciplinano la ormai nota dichiarazione 730 precompilata telematica.

In estrema sintesi, le nuove disposizioni prevedono che, i contribuenti titolari dei redditi di lavoro dipendente, equiparati e di alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, già a decorrere dal 2015 (con riferimento al periodo di imposta dell’annualità 2014), saranno destinatari della dichiarazione precompilata dall’agenzia delle entrate.

Come noto e come espresso nella relazione di accompagnamento al D.Lgs 175/2014, la dichiarazione precompilata è messa a disposizione dei lavoratori dipendenti, assimilati e dei pensionati che hanno i requisiti per presentare il 730.

In altri termini, la dichiarazione precompilata, resa disponibile dall’Agenzia delle Entrate mediante servizi telematici, attua una nuova e diversa modalità di presentazione della dichiarazione dei redditi mediante assistenza fiscale e quindi attua un nuovo e diverso modo di presentazione del modello 730.

Ne deriva che, con tale dichiarazione potranno essere dichiarati unicamente i redditi dichiarabili con il modello 730.

Tanto preliminarmente premesso occorre precisare che, tutta la procedura di formazione della dichiarazione precompilata, come già espresso nel primo comma dell'articolo 1 del D.Lgs 175/2014, si fonda sui dati e le informazioni che dovranno essere assunti dall'Agenzia delle Entrate sulla base di tre tipologie di flussi:

- La trasmissione telematica delle Nuove certificazioni Uniche da parte dei sostituti di imposta;
- La trasmissione telematica da parte dei soggetti terzi dei dati relativi alle spese che attribuiscono il diritto alle detrazioni e alle deduzioni;
- I dati che sono presenti, in ragione di altre disposizioni, nel sistema dell'anagrafe tributaria.

Con riferimento alla prima tipologia di flusso, la trasmissione telematica delle certificazioni Uniche dei redditi corrisposti dai soggetti obbligati ad operare, ai sensi delle disposizioni contenute nel titolo III del DPR 600/73, la trattenuta alla fonte, ha un perimetro di informazioni ben più ampio rispetto alle informazioni utili ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Il provvedimento attuativo della predisposizione e trasmissione telematica della Certificazione unica (prot. 2015/4790 del 15 gennaio 2015), infatti, ha previsto che la trasmissione telematica delle CU 2015 dovrà avere ad oggetto non solo i dati fiscali, contributivi e i dati dei premi assicurativi INAIL, riconducibili all'erogazione dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati ai redditi di lavoro dipendente, ma, con esposizione su apposito modulo della stessa (certificazione unica 2015), anche i dati fiscali riconducibili all'erogazione delle categorie reddituali relative ai rapporti di lavoro autonomo (di cui all'art. 25 del DPR 600/73), relative ai rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio, di procacciamento di affari (art. 25 bis DPR 600/73) e relative ai rapporti di appalto e di opera quando erogati dai condomini (art. 25 ter DPR 600/73).

Attenta dottrina ha rilevato che, i dati fiscali dei redditi contenuti nel modulo "lavoratori autonomi", della certificazione unica, solo in parte possono confluire nella dichiarazione presentabile mediante assistenza fiscale (nota come dichiarazione mediante 730) e pertanto nella dichiarazione precompilata dall'Agenzia delle Entrate.

Come desumibile dalle istruzioni al modello 730/2015, nella predisposizione del modello 730 precompilato sono utilizzati i dati contenuti nella certificazione unica ma unicamente con riferimento ai redditi che possono essere dichiarati con lo stesso modello 730.

In altri termini le certificazioni uniche che potranno essere utilizzate ai fini della predisposizione della precompilata sono unicamente quelle aventi ad oggetto

l'erogazione dei redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimilati oltre a quelle aventi ad oggetto alcuni dei redditi di lavoro autonomo e diversi che possono essere dichiarati con il modello 730.

Per individuare quest'ultimi, si deve fare riferimento alla tabella di cui di seguito, riportata nelle istruzioni al modello 730, che rappresenta le ipotesi di raccordo tra la codifica identificativa delle categorie reddituali di lavoro autonomo, da esporre nella CU 2015, e i righe del modello 730 che devono essere utilizzati per dichiarare le medesime tipologie reddituali.

TABELLA DI RACCORDO TRA CERTIFICAZIONE UNICA 2015 – LAVORO AUTONOMO  
E RIGHI DA D3 A D5 DEL QUADRO D DEL MODELLO 730/2015

"CAUSALE" INDICATA NEL PUNTO 1 DELLA CU	RIGO E CODICE DA INDICARE NEL QUADRO D	TIPOLOGIA DI REDDITO
B	D3 codice 1	Proventi che derivano dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali da parte dell'autore o inventore
C	D3 codice 3	Redditi che derivano dai contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza agli utili se l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro
D	D3 codice 3	Utili spettanti ai soci promotori ed ai soci fondatori delle società di capitali
E	D3 codice 2	Redditi che derivano dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali
L	D4 codice 6	Redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, percepiti dagli aventi causa a titolo gratuito (ad esempio eredi e legatari)
L1	D4 codice 6	Redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, percepiti da soggetti che abbiano acquistato a titolo oneroso i diritti alla loro utilizzazione
M	D5 codice 2	Redditi derivanti da attività di lavoro autonomo occasionale
M1	D5 codice 3	Redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare, permettere
N	D4 codice 7	Indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi e compensi erogati ai direttori artistici e ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, attività sportive dilettantistiche.
O	D5 codice 2	Redditi derivanti da attività di lavoro autonomo occasionale, per le quali non sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata (Cir. INPS n. 104/2001)
O1	D5 codice 3	Redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare, permettere, per le quali non sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata (Cir. INPS n. 104/2001)
V1	D5 codice 1	Redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente

Ne deriva che, la trasmissione telematica delle CU 2015, che hanno ad oggetto categorie reddituali diverse da quelle indicate nella tabella di cui sopra, non assume nessuna rilevanza ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata.

Tali precisazioni devono essere incrociate con il contenuto del comunicato stampa del 12 febbraio 2015 con il quale l'Agenzia delle Entrate ha precisato, opportunamente e correttamente, che le certificazioni Uniche 2015 contenenti esclusivamente redditi non dichiarabili mediante il modello 730 possono essere

[www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com)

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

inviare anche dopo la scadenza prescritta dall'articolo 2 del D.Lgs. 175/2014, senza applicazione di sanzioni.

In altri termini non saranno irrogate sanzioni in caso di “tardiva” trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche aventi unicamente ad oggetto categorie reddituali di lavoro autonomo diverse da quelle indicate nella tabella di cui sopra. Di converso le certificazioni uniche contenenti (anche) i dati riconducibili ai redditi indicati nella tabella in trattativa dovranno essere puntualmente trasmesse, pena l'irrogazione della sanzione di 100,00 euro prevista dall'articolo 2 del D.Lgs. 175/2014.

20 febbraio 2015  
Mario Agostinelli